



LINEE GUIDA

per la commercializzazione dei diritti radiofonici relativi alle partite della competizione del Campionato di Serie A e della competizione del Campionato di Serie B da esercitare sulla piattaforma radiofonica nel Territorio italiano, in ambito nazionale

1. IN GENERALE

- 1.1. Le presenti linee guida riguardano i diritti radiofonici da esercitarsi nel Territorio Italiano, in ambito esclusivamente nazionale, relativi alla competizione del Campionato di Serie A e alla competizione del Campionato di Serie B da svolgersi nelle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010 .
- 1.2. In forza dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 gennaio 2008 n. 9 (di seguito: decreto), ai diritti radiofonici di cui sub 1.1. si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del decreto, pur con le peculiarità di seguito specificate:
 - (i) è consentito alla L.N.P. di predisporre un solo pacchetto di diritti radiofonici relativi alle dirette integrali degli eventi sportivi del campionato di Serie A e del campionato di Serie B, da assegnare ad un solo operatore della comunicazione;
 - (ii) il pacchetto di cui sub (i) deve essere in lingua italiana;
 - (iii) è possibile licenziare i diritti radiofonici relativi a brevi estratti in diretta degli eventi sportivi del Campionato di Serie A e del Campionato di Serie B, da assegnare alle sole emittenti radiofoniche nazionali in via non esclusiva;
 - (iv) tuttavia, la durata dei brevi estratti in diretta di cui sub (iii) deve essere tale da non pregiudicare lo sfruttamento del pacchetto nazionale e comunque tale da non essere, il suo sfruttamento, a sua volta, pregiudicato dai limiti temporali per l'esercizio del diritto di cronaca;
 - (v) la L.N.P. non è tenuta a concedere in licenza diritti direttamente alle piattaforme emergenti.
- 1.3. Le Assemblee di categoria di Serie A e di Serie B della Lega Nazionale Professionisti (di seguito L.N.P.), in conformità alla deliberazione assunta in data 19 giugno 2008, nonché al dettato normativo di cui al decreto e secondo le procedure istruttorie specificate nella delibera 307/08/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito: delibera), hanno determinato, nella loro rispettiva competenza, con le presenti linee guida:
 - a) i diritti radiofonici oggetto dei contratti di licenza da parte della L.N.P. ("organizzatore della Competizione");
 - b) i diritti radiofonici oggetto di sfruttamento economico da parte delle

singole società sportive (“organizzatori dell’evento”), ai sensi dell’articolo 15.4 del decreto;

- c) i requisiti e le condizioni generali minime ai quali le offerte di acquisizione dei diritti radiofonici di cui sub a) da parte degli operatori della comunicazione, nazionali e locali, devono uniformarsi.

1.4 In particolare, le presenti linee guida stabiliscono:

- a) i criteri in materia di formazione dei pacchetti;
- b) le regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti radiofonici;
- c) i diritti radiofonici oggetto di sfruttamento economico da parte dei singoli organizzatori degli eventi.

1.5 Le presenti linee guida utilizzano le definizioni di cui al decreto e alla delibera, salvo le specificazioni di seguito indicate.

1.6 Le presenti linee guida sono rivolte a tutte le emittenti radiofoniche in possesso di titolo abilitativo per esercitare, in ambito nazionale, i diritti radiofonici ad essi assegnati e a tutti gli intermediari indipendenti in possesso dei requisiti di legge e di comprovata capacità nel settore specifico, grazie ad un management esperto di diritti sportivi, in possesso di mezzi tecnici sufficienti a supportare le attività richieste, dotati di risorse economiche tali da garantire l'esatto adempimento delle obbligazioni previste e con una solidità finanziaria propria o garantita dai soci (testo emendato in conformità alla delibera dell'AGCOM n. 507/08/CONS del 29 luglio 2008).

1.7 Per non pregiudicare la commercializzazione all'estero dei diritti radiofonici sugli eventi sportivi della competizione del Campionato di Serie A e del Campionato di Serie B o svilirne il valore, i soggetti di cui sub 1.6., se diversi da quelli acquirenti i diritti per il territorio estero, devono garantire che i prodotti radiofonici non saranno in alcuna forma e ad alcun titolo ricevibili o altrimenti fruibili al di fuori del territorio italiano, obbligandosi a mettere in atto ogni accorgimento che si renderà necessario o che verrà richiesto dalla L.N.P. al fine di impedire qualsiasi debordamento del segnale, fatto salvo il fenomeno del cosiddetto *overspill*.

CAPITOLO I

DIRITTI RADIOFONICI OGGETTO DI COMMERCIALIZZAZIONE DA

PARTE DELLA L.N.P.

2. I DIRITTI RADIOFONICI OGGETTO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE

- 2.1. Sono oggetto dei pacchetti commercializzati dalla L.N.P., unica ed esclusiva organizzatrice delle competizioni, i diritti radiofonici relativi alle dirette in ambito nazionale, integrali e/o per brevi estratti, degli eventi sportivi del Campionato di Serie A e del Campionato di Serie B per le stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010, secondo i criteri generali di seguito indicati e le condizioni di esercizio dei diritti che saranno individuate nell'invito ad offrire di cui al successivo articolo 3.

Gli operatori della comunicazione e gli intermediari indipendenti saranno invitati a fare offerte in relazione a:

a) un pacchetto esclusivo, in lingua italiana, esercitabile esclusivamente in ambito nazionale, contenente i diritti relativi alle radiocronache integrali e alle interviste radiofoniche pre e post gara di tutti gli eventi del Campionato di Serie A;

b) un pacchetto non esclusivo, in lingua italiana, esercitabile esclusivamente in ambito nazionale, contenente brevi estratti in diretta di tutti gli eventi del Campionato di Serie A, secondo le condizioni di esercizio che saranno individuate nell'invito ad offrire di cui al successivo articolo 3.;

c) un pacchetto esclusivo, in lingua italiana, esercitabile esclusivamente in ambito nazionale, contenente i diritti relativi alle radiocronache integrali e alle interviste radiofoniche pre e post gara di tutti gli eventi del Campionato di Serie B;

d) un pacchetto non esclusivo, in lingua italiana, esercitabile esclusivamente in ambito nazionale, contenente brevi estratti in diretta di tutti gli eventi del Campionato di Serie B, secondo le condizioni di esercizio che saranno individuate nell'invito ad offrire di cui al successivo articolo 3.

- 2.2. I diritti radiofonici oggetto delle presenti linee guida riguardano in particolare:

(i) il diritto di diffondere in diretta:

- a) la radiocronaca di ciascun evento in versione integrale, con commento parlato, in ambito nazionale;
 - b) la radiocronaca di brevi estratti degli eventi sportivi della competizione, con commento parlato, in ambito nazionale;
 - c) interviste radiofoniche agli spettatori, effettuate prima dell'inizio, durante e al termine degli eventi, subordinatamente al consenso degli interessati;
 - d) interviste radiofoniche ai calciatori, agli allenatori e agli altri tesserati, effettuate dopo la conclusione degli eventi, subordinatamente al consenso degli interessati;
- (ii) il diritto di trasmettere in differita:
- e) interviste radiofoniche ai calciatori, agli allenatori e agli altri tesserati, effettuate dopo la conclusione degli eventi, subordinatamente al consenso degli interessati.

2.3. Nei pacchetti sono ricompresi anche i diritti ancillari, e cioè i diritti di abbinare ai prodotti radiofonici iniziative promopubblicitarie (sponsorizzazione, patrocinio, abbinamento, inserimento di flashes pubblicitari) e promozionali (quiz, concorsi a premio, giochi, lotterie, con esclusione delle scommesse, anche on line) purché le stesse non comportino alcuna utilizzazione del nome, delle voci e dell'immagine lato sensu dei tesserati o sovrapposizione alle radiocronache effettuate.

3 REGOLE GENERALI DI OFFERTA

3.1 Al fine di rispettare i principi di equità, trasparenza e non discriminazione, la procedura avrà inizio, entro tre giorni dall'approvazione delle presenti linee guida da parte dell'Autorità, con la pubblicazione, sul sito ufficiale della L.N.P. e su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale, dell'invito ad offrire agli operatori della comunicazione e agli intermediari indipendenti dei pacchetti e dei termini applicati ad ogni fase della procedura competitiva e specificati nelle disposizioni che seguono. I termini sono stati fissati secondo criteri di ragionevolezza in modo da garantire a chiunque di poter rispondere tempestivamente ad ogni fase della procedura, pur considerato il carattere di urgenza che la commercializzazione

dei diritti audiovisivi riveste stante la prossimità dell'inizio della stagione sportiva 2008/2009.

- 3.2 Nel solo sito ufficiale della L.N.P. saranno specificati i pacchetti offerti in licenza e, limitatamente a quelli offerti in esclusiva, il relativo prezzo minimo di offerta di ciascun pacchetto. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto, qualora non sia raggiunto il prezzo minimo riferito al singolo pacchetto la L.N.P., previa comunicazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, potrà decidere di revocare definitivamente l'offerta riferita al suddetto pacchetto.

4. LA PROCEDURA COMPETITIVA

- 4.1. Le offerte di acquisizione, redatte in lingua italiana, su carta intestata dell'offerente e sottoscritte dal legale rappresentante pro-tempore o da un procuratore speciale (autorizzato con scrittura privata autenticata o con atto pubblico), dovranno essere depositate in busta chiusa e sigillata, o con ceralacca o con apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura, indirizzata alla L.N.P., via Rosellini, n. 4, Milano, entro e non oltre le ore 12:00 del quinto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione dell'invito ad offrire.
- 4.2. Ogni busta dovrà contenere una singola offerta, autonoma, per ciascuno dei pacchetti che s'intende acquisire. Sull'esterno di ogni busta dovrà essere chiaramente riportata la dicitura "*offerta di acquisizione diritti L.N.P.*" Oltre alla documentazione indicata nella descrizione del pacchetto, la busta dovrà contenere la relativa procura speciale resa dall'offerente, nell'ipotesi in cui chi sottoscrive l'offerta non sia il rappresentante legale.
- 4.3. Il Presidente della L.N.P., alla presenza del notaio e del direttore generale, aprirà le buste alle ore 13.00 del quinto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione dell'invito ad offrire.
- 4.4. Ogni dato contenuto nelle buste sarà secretato.
- 4.5. Qualora non venisse raggiunto il prezzo minimo di offerta per uno o più pacchetti offerti in esclusiva, la L.N.P. deciderà se non assegnare i pacchetti per i quali non sia stato raggiunto il prezzo minimo o dare corso a singole ed autonome trattative nei confronti degli operatori della comunicazione e degli intermediari indipendenti che avranno manifestato la propria volontà di partecipare rispondendo all'invito, che la stessa L.N.P. pubbli-

cherà sul proprio sito entro le ore 20:00 dello stesso giorno di apertura delle buste di cui 4.3., entro le ore 24.00 del giorno successivo. La trattativa avviata dalla L.N.P. dovrà concludersi entro i successivi 10 giorni lavorativi.

- 4.6. Alla conclusione della trattativa, tutti i partecipanti saranno invitati a formalizzare in busta chiusa la loro proposta economica, con specifico riferimento alla composizione originaria del pacchetto o dei pacchetti oggetto della trattativa privata o alla nuova configurazione dei medesimi che dovesse essere comunicata a tutti i partecipanti dalla L.N.P.

Le buste verranno, così come ricevute, custodite e conservate nella cassaforte della L.N.P.

Le buste chiuse saranno aperte alle ore 12:00 del giorno successivo al termine di cui all'art. 4.5. con le stesse modalità di cui all'art. 4.3.

- 4.7. Qualora la L.N.P. non ricevesse alcuna offerta per uno o più pacchetti offerti in esclusiva o giudicasse comunque insufficienti le offerte ricevute, e quindi decidesse di non assegnare tutti o alcuni dei pacchetti, avrà facoltà di ripetere la procedura di assegnazione, mantenendo o modificando la composizione originaria dei pacchetti.

- 4.8. Al di fuori delle ipotesi di cui sub 4.7, i diritti in questione, essendo riferiti esclusivamente ad un prodotto radiofonico collettivo che non può essere frammentato e rimpacchettato in altri prodotti, non saranno oggetto di riassegnazione da parte della L.N.P. e da parte delle singole società sportive.

5. CONDIZIONI DI ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI

- 5.1. Il corrispettivo offerto dovrà essere garantito da fideiussione bancaria a primo rischio rilasciata da primario istituto il cui testo sarà pubblicato sul sito ufficiale della L.N.P. nei termini di cui all'art. 3.1. L'assegnatario dei diritti dovrà presentare la fideiussione bancaria entro e non oltre 5 giorni successivi alla data di assegnazione.
- 5.2. Le condizioni di pagamento saranno le seguenti: 4 rate trimestrali anticipate e, rispettivamente, scadenti al primo luglio (ad eccezione del primo anno, per il quale la scadenza della prima rata non potrà oltrepassare il quattordicesimo giorno dalla comunicazione dell'assegnazione dei diritti

da parte della L.N.P. all'offerente), primo ottobre, primo gennaio e primo aprile.

- 5.3. Il mancato rispetto di una delle condizioni generali minime, tutte essenziali, di cui sub art. 5.1. e 5.2., determinerà l'annullamento dell'assegnazione. In tal caso la L.N.P. procederà ad assegnare il prodotto all'offerente che abbia formulato la migliore proposta tra quelle residue, sempre che questa sia almeno pari all'importo sopra indicato e fissato per la validità dell'offerta; al riguardo farà fede la graduatoria che risulterà da apposito verbale. In caso contrario, la LNP procederà in conformità alla procedura prevista nei precedenti paragrafi 4.5, 4.6, 4.7.
- 5.4. L'offerente, la cui assegnazione sia stata annullata per mancanza di requisiti e/o di condizioni, sarà in ogni caso tenuto al pagamento di una penale pari alla differenza di offerta rispetto al successivo in graduatoria o, in mancanza, pari al cinquantapercento della propria offerta, fermo restando il risarcimento del danno ulteriore.
- 5.5. Nel contratto di licenza l'assegnatario deve obbligarsi a esercitare i diritti radiofonici licenziati nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità specificate nelle presenti linee guida e nell'invito ad offrire di cui sub art. 3, ed in particolare degli orari di inizio e termine della fascia di pertinenza, e a non compiere alcun atto che possa pregiudicare lo sfruttamento dei diritti audiovisivi e/o radiofonici acquisiti da soggetti terzi su altri prodotti audiovisivi e/o radiofonici. L'assegnatario deve inoltre esercitare i diritti senza pregiudicare in alcun modo l'immagine della L.N.P., delle società sportive e dello sport del calcio in generale. L'assegnatario riconosce che tali condizioni sono espressamente considerate essenziali.
- 5.6. L'assegnatario deve obbligarsi a rispettare pienamente la normativa sportiva nazionale ed internazionale ed i regolamenti della L.N.P.
- 5.7. L'assegnatario prende atto che soggetti terzi potranno:
 - esercitare il diritto di cronaca, nei limiti e con le modalità stabilite, secondo i tempi e le modalità determinate dall'art. 9.2 della Delibera n. 307/08/CONS, dal regolamento che la L.N.P. renderà conforme alle disposizioni dall'art. 5 del decreto.
- 5.8. La L.N.P. assisterà l'assegnatario nelle iniziative atte a sanzionare eventuali infrazioni di terzi, pur non rispondendone in alcun modo nei confronti dell'assegnatario.

6. LA PRODUZIONE RADIOFONICA E L'ACCESSO ALLO STADIO

- 6.1. Le produzioni radiofoniche sono affidate agli assegnatari dei pacchetti, che si assumono a proprio esclusivo onere, rischio e responsabilità ogni attività connessa e necessaria alle dette produzioni, obbligandosi a mettere a disposizione della L.N.P., senza onere di corrispettivo e rimborso di costi tecnici a carico della Lega medesima, anche ai fini dell'articolo 4, comma 4, del decreto, il segnale contenente tutte le radiocronache degli eventi sportivi.
- 6.2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 6.1., l'accesso agli stadi verrà regolamentato dalla L.N.P. compatibilmente agli sfruttamenti dei diritti audiovisivi oggetto del contratto di licenza.
- 6.3. L'assegnatario deve obbligarsi a inserire la sigla istituzionale dedicata alla L.N.P., della durata di circa 15 secondi, contenente il logo degli eventuali sponsor delle competizioni del Campionato di Serie A e del Campionato di Serie B, in apertura e chiusura di eventuali trasmissioni radiofoniche di presentazione del calendario delle competizioni del Campionato di Serie A e di Serie B e in apertura e chiusura di tutti i prodotti radiofonici, nonché inserire il partner logo (L.N.P. + sponsor) nella grafica di presentazione dei servizi sulle gare delle predette competizioni inserite nelle trasmissioni sportive e delle classifiche e dei risultati delle predette competizioni nelle trasmissioni sportive.

CAPITOLO II

DIRITTI RADIOFONICI OGGETTO DI COMMERCIALIZZAZIONE DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE DELL'EVENTO

- 7.1. Ai fini della tutela dell'emittenza locale, di cui all'art 15.4 del decreto, gli organizzatori dei singoli eventi potranno licenziare, in esclusiva ad una sola emittente in ambito locale, in regime di reciprocità, i diritti per la radiocronaca integrale in diretta di ogni singolo evento.
- 7.2. I diritti di cui sub 7.1. saranno commercializzati dalle singole società sportive con le emittenti radiofoniche locali che operano nel bacino di utenza di riferimento della singola società sportiva nei tempi e con le modalità che le stesse società riterranno più opportune.